

Quote rosa ad almeno il 40%

L'Associazione Nazionale Donne Elettrici, operante nel territorio della Regione Lazio, opponeva ricorso al Tar di Roma unitamente alla sig.ra XXX, nella sua qualità di cittadina elettrice del Comune di Civitavecchia, avverso il decreto sindacale e la conseguente delibera consiliare che disponeva la formazione della Giunta comunale con una netta maggioranza di uomini (sei uomini e una sola donna), denunciando la violazione del principio di pari opportunità.

Il Tar di Roma, con sentenza 633/2013, ha precisato in merito, che l'art. 51 Cost. nella nuova sua formulazione (che sancisce "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".) ha "valore di norma cogente e immediatamente vincolante e come tale idonea a conformare ed indirizzare lo svolgimento della discrezionalità amministrativa ponendosi rispetto ad essa quale parametro di legittimità sostanziale".

Inoltre, proseguono i giudici, sia nel diritto internazionale che nel diritto comunitario non solo si rinvencono norme cogenti tese a contrastare la discriminazione, ma l'esistenza di un corpus normativo che non può che diventare parametro per l'interpretazione dell'ordinamento giuridico interno.

Pertanto, pur in presenza di una norma statutaria generica - secondo cui il Comune deve assicurare "condizioni di pari opportunità tra uomo e donna" - lo Statuto del Comune di Civitavecchia non può che essere interpretato alla luce del principio di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne e di conseguenza anche la nomina della Giunta trova il proprio fondamento nella necessità di coerenza con il dettato costituzionale.

Per i Giudici, l'effettività della parità non può che essere individuata nella garanzia del rispetto di una soglia quanto più approssimata alla pari rappresentanza dei generi, da indicarsi dunque nel 40% di persone del sesso sotto-rappresentato, altrimenti venendosi a vanificare la portata precettiva delle norme sin qui richiamate e l'effettività dei principi in esse affermati.

Tale misura, prosegue il Collegio, ha trovato del resto un suo riconoscimento quale criterio di effettività della pari presenza dei generi e di idoneità alla realizzazione del principio di parità nella proposta di Direttiva adottata a novembre 2012 dalla Commissione UE con riguardo ai consigli di amministrazione delle grandi società quotate in borsa.